

Legge 15 giugno 2002 n. 112

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture"

Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002

Art. 1 – 2 (omissis)

Art. 3.

Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici

Commi 1 – 8 quater (omissis)

9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, *ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539*, debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, *dopo l'indicazione del marchio*, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo *uguale a quello* del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 2002.

Commi 9 bis – 9 ter (omissis)

Artt. 4 – 11 (omissis)